



ASP EMANUELE BRIGNOLE
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
GENOVA

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI DI BENI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DELL'ASP EMANUELE BRIGNOLE DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006
(approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario Regionale n. 4 del 22/01/2013)

Art. 1 – IL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento con i relativi allegati (**Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4 - "Tabella forniture e servizi"**), che ne formano parte essenziale, integrante e sostanziale, costituiscono il "Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi dell'ASP Emanuele Brignole di cui all'art. 125 del D.lgs. 163/2006" (nel prosieguo "**il Regolamento**").
2. Il Regolamento e i relativi allegati potranno essere soggetti a modifiche e/o aggiornamenti, anche dovuti a sopravvenute disposizioni legislative e/o regolamentari.

Art. 2 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI DI BENI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DELL'ASP

1. E' istituito presso l'ASP Emanuele Brignole (nel prosieguo "**l'ASP**"), l'Elenco dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi di fiducia di cui all'art. 125 del D.lgs. 163/2006 (nel prosieguo "**l'Elenco**").
2. L'istituzione dell'Elenco, conformemente con quanto previsto anche dal Regolamento per l'acquisizione in economia di beni – servizi – lavori dell'ASP (nel prosieguo "**il Regolamento per l'acquisizione in economia**"), è necessaria ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 125 del D.lgs. 163/2006 (nel prosieguo "**il Codice**").
3. La finalità dell'Elenco è infatti quella di individuare un numero di fornitori di beni e di prestatori di servizi – per i quali risultino già accertati al momento dell'acquisizione in economia i requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria di cui agli artt. 39 e 41 del Codice, nonché quelli di ordine generale e di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 38 e 42 del Codice –, ivi compresi singoli professionisti iscritti in appositi albi professionali e/o studi professionali composti dai predetti professionisti, da invitare, ove consentito dalle norme vigenti, alle singole procedure di acquisizione in economia di forniture di beni e di prestazione di servizi.

4. Ove l'ASP ritenga di avvalersi dell'Elenco ai fini dell'art. 125 del Codice, in conformità con quanto previsto da quest'ultimo e dal Regolamento per l'acquisizione in economia, i fornitori di beni e i prestatori di servizi iscritti nell'Elenco medesimo saranno invitati a presentare specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.
5. L'individuazione dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi iscritti nell'Elenco da invitare alla procedura di cottimo avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
6. L'ASP specificherà nelle lettere di invito inviate le condizioni di partecipazione alle predette procedure e le prescrizioni che i fornitori di beni e i prestatori di servizi iscritti nell'Elenco invitati dall'ASP medesima dovranno assolvere.

Art. 3 - VALIDITÀ DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione nell'Elenco ha efficacia, salvo il venir meno dei requisiti che vi hanno dato luogo e salva la verifica annuale dei requisiti medesimi, per tre anni a decorrere dalla data della comunicazione da parte dell'ASP dell'esito positivo della relativa domanda e/o del suo eventuale rinnovo.

Art. 4 - CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO

1. L'iscrizione dei fornitori di beni e quella dei prestatori di servizi viene effettuata in base a categorie di specializzazione (diverse, a seconda che si tratti di fornitori di beni e prestatori di servizi) e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.
2. Le categorie di specializzazione sono insiemi omogenei di beni (prodotti o forniti) o di servizi, individuati tra quelli per i quali il Regolamento per l'acquisizione in economia consente l'acquisizione in economia.
3. Le categorie di specializzazione sono indicate nell'Allegato 4 "Tabella forniture e servizi".
4. Le classi di importo per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria sono quelle di seguito indicate:
 - Classe 1: **fino a € 40.000,00**
 - Classe 2: **da € 40.000,00 fino a € 100.000,00**
 - Classe 3: **da € 100.000,00 fino a € 193.000,00**

Art. 5 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. Possono essere iscritti nell'Elenco, oltre a professionisti iscritti in appositi albi professionali e/o a studi professionali composti dai predetti professionisti, i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del Codice, compatibilmente con le tipologie di forniture e prestazioni individuate al precedente art. 4 e indicate nell'Allegato 4 "Tabella forniture e servizi", e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 *ter* cod. civ., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono presentare all'ASP apposita domanda, precisando le categorie di specializzazione e le classi di importo per le quali chiedono di essere iscritti e, fatto salvo per professionisti e/o studi professionali, fornendo prova di essere già costituiti al momento della presentazione della domanda medesima.
3. Fermo restando quanto sopra detto, non è consentita:
- la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
 - la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale e in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
 - la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi.

In caso di violazione di quanto previsto al comma 3 del presente articolo, l'ASP prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'ASP medesima.

4. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal soggetto che presenta la domanda medesima, dal suo legale rappresentante o da un suo procuratore; in caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere necessariamente allegata la procura speciale in originale o in copia autenticata.
5. La domanda di iscrizione, redatta secondo l'Allegato 1 e completa della documentazione di cui al successivo art. 7 a seconda del soggetto che presenta la domanda medesima, deve essere indirizzata (in busta chiusa sulla quale deve essere riportata la dicitura "domanda di iscrizione nell'elenco fornitori di beni e prestatori di servizi") al seguente indirizzo:

ASP Emanuele Brignole – Servizio Affari Generali - Piazzale E. Brignole 2 - 16125 Genova.

Art. 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. I soggetti indicati all'art. 5.1 devono dimostrare, al fine dell'iscrizione nell'Elenco, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) **requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:**

d) requisiti di ordine generale:

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- insussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 *bis*, comma 14, legge n. 383/2001 (ossia il fatto di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione ovvero, nel caso in cui se ne siano avvalsi, il decorso del periodo di emersione);
- non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;

ii) requisiti di idoneità professionale:

- per le imprese individuali e le società commerciali: ai sensi dell'art. 39 del Codice, regolare iscrizione nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede per attività corrispondenti a quelle oggetto della fornitura o del servizio per cui si chiede l'iscrizione all'Elenco, con indicazione della data, del numero di iscrizione, della forma giuridica dell'impresa e delle generalità delle persone che rappresentano legalmente la società;
- per le cooperative: iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative per attività pertinente all'oggetto della fornitura o del servizio per cui si chiede l'iscrizione all'Elenco;
- per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione nella sezione A, B o C (Consorzi) dell'Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l'oggetto della fornitura o del servizio per cui si chiede l'iscrizione all'Elenco, con indicazione dei dati dell'iscrizione, dell'oggetto sociale e delle generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;
- per i singoli professionisti e per gli studi professionali composti dai predetti professionisti: iscrizione dei singoli professionisti in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi.

In caso di consorzio i requisiti di cui alla lettera A) devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

B) requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria:

i) fatturato globale:

Il fatturato globale d'impresa conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione deve essere almeno pari al 100% della somma delle classi di importo (intese come valore massimo) per le iscrizioni richieste nelle varie categorie.

Per i consorzi, il requisito del fatturato globale deve essere posseduto dal consorzio che chiede l'iscrizione.

ii) idonee referenze bancarie:

Le idonee referenze bancarie sono comprovate con dichiarazione di almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 (fatta eccezione per la Classe 1, per l'iscrizione alla quale è sufficiente la presentazione di una sola dichiarazione bancaria), in originale e debitamente sottoscritte, in cui sia attestata espressamente l'affidabilità e la solvibilità dei richiedenti l'iscrizione.

Per i consorzi, le referenze bancarie devono essere possedute dal consorzio che chiede l'iscrizione.

I soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultano costituiti da meno di tre anni, al fine di meglio fornire la prova della propria capacità economico-finanziaria, devono presentare altresì i seguenti documenti:

- inventario dei beni con stima;
- dichiarazione bancaria analitica che attesti espressamente la solvibilità, le garanzie finanziarie e/o patrimoniali prestate e gli investimenti eventualmente in corso.

C) requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale:

La capacità tecnica e professionale è comprovata dall'esecuzione di forniture di beni o prestazione di servizi analoghi per categoria a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuate negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo, IVA esclusa, almeno pari alla classe di importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'Elenco.

Per i consorzi, il requisito di cui al presente paragrafo deve essere posseduto dal consorzio che chiede l'iscrizione.

2. Per i consorzi di cooperative sociali non rileva la eventuale mancanza dei requisiti di capacità tecnica e di fatturato di cui al presente art. 6 da parte del consorzio, purché risulti il possesso dei predetti requisiti da parte delle consorziate: è pertanto ammesso il cumulo dei requisiti relativi alla capacità tecnica e finanziaria di cui al presente art. 6 ed il consorzio dovrà allegare e dimostrare il possesso di tali requisiti da parte delle singole cooperative consorziate.
3. Per i professionisti iscritti in appositi albi professionali e/o gli studi professionali composti dai predetti professionisti non rileva la eventuale mancanza dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria di cui al presente art. 6; per tali soggetti, inoltre, la capacità tecnica e professionale richiesta dal medesimo articolo è comprovata dalla prestazione di servizi analoghi per categoria a quella per la quale si effettua la domanda di iscrizione, eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda, indipendentemente dagli importi fatturati.

Art. 7 - DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione, da effettuare esclusivamente in lingua italiana, dovrà essere redatta secondo l'Allegato 1 e completa della seguente documentazione a seconda del soggetto che presenta la domanda medesima:

- A) con riferimento ai **requisiti di ordine generale e di idoneità professionale** di cui all'art. 6, lett. A):
- per le imprese individuali e le società commerciali: certificato di iscrizione in forma non sintetica nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di competenza con dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 252/1998, oppure copia conforme dello stesso con le modalità di cui al d.p.r. 445/2000;
 - per le cooperative: certificato di iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative oppure copia conforme dello stesso con le modalità di cui al d.p.r. 445/2000;
 - per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: certificato di iscrizione nella sezione A, B o C (Consorzi) dell'Albo regionale delle cooperative sociali oppure copia conforme dello stesso con le modalità di cui al d.p.r. 445/2000;

- per i singoli professionisti e per gli studi professionali composti dai predetti professionisti: documentazione idonea a comprovare l'iscrizione dei singoli professionisti all'interno degli albi professionali, ovvero apposita autocertificazione;
- Allegato 1: Modello di domanda di iscrizione nell'Elenco e dichiarazione sostitutiva attestante tutte le circostanze e condizioni ivi previste, a seconda del soggetto che presenta la domanda di iscrizione;
- Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva ex art. 38, commi 1 e 2, d.lgs. 163/2006, a seconda del soggetto che presenta la domanda di iscrizione.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 ed a pena di esclusione dall'Elenco, tutti i soggetti indicati all'art. 38, comma 1, lett. b), d.lgs. 163/2006, devono rendere la dichiarazione sostitutiva ex art. 38, commi 1 e 2, d.lgs. 163/2006, e quindi indicare:

- in caso di impresa individuale, il titolare e i direttori tecnici;
 - in caso di società in nome collettivo, i soci e i direttori tecnici;
 - in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari e i direttori tecnici;
 - in caso di società diverse dalle precedenti, gli amministratori muniti di rappresentanza e i direttori tecnici, nonché socio unico e socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- Allegato 3: Dichiarazione sostitutiva ex art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. 163/2006, a seconda del soggetto che presenta la domanda di iscrizione.

La dichiarazione sostitutiva ex art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. 163/2006, deve essere resa dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco dalle cariche di:

- titolare e direttori tecnici, in caso di impresa individuale;
- soci e direttori tecnici, in caso di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttori tecnici, in caso di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di rappresentanza e direttori tecnici e socio unico e socio di maggioranza, ove si tratti di società con meno di quattro soci, in caso di società diverse dalle precedenti.

In caso di irreperibilità dei soggetti cessati, o di loro decesso, il legale rappresentante dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva con la quale affermi che, "*per quanto a*

propria conoscenza", non sussistono sentenze definitive di condanna nei riguardi dei suddetti soggetti.

In caso di consorzi la documentazione e le dichiarazioni di cui alla presente lettera A) deve essere prodotta anche da ciascun consorziato.

B) con riferimento ai **requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria** di cui all'art. 6, lett.

B):

i) per il fatturato globale:

- dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.p.r. 445/2000 (utilizzando il modello Allegato 1) riportante il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco;
- società di capitali: copia conforme all'originale ai sensi del d.p.r. 445/00 dei seguenti atti:
 - bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa riferiti agli ultimi tre esercizi compiuti e regolarmente approvati, comprensivi della nota integrativa e corredati dai documenti attestanti l'avvenuto deposito;
- società di persone: copia conforme all'originale ai sensi del d.p.r. 445/00 dei seguenti atti:
 - bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa riferiti agli ultimi tre esercizi compiuti e regolarmente approvati, comprensivi della nota integrativa e corredati dai documenti attestanti l'avvenuto deposito;
(ovvero, in alternativa)
 - modello unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;
(ovvero, in alternativa)
 - dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione;
- impresa individuale: copia conforme all'originale ai sensi del d.p.r. 445/00 dei seguenti atti:
 - modello unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;
(ovvero, in alternativa)
 - dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione;

- consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili: copia conforme all'originale ai sensi del d.p.r. 445/00 dei seguenti atti:
 - bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa riferiti agli ultimi tre esercizi compiuti e regolarmente approvati, comprensivi della nota integrativa e corredati dai documenti attestanti l'avvenuto deposito;
(ovvero, in alternativa)
 - dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione.

I bilanci e i modelli unici devono riferirsi al medesimo triennio finanziario ed essere rispettivamente depositati e trasmessi alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco.

ii) per le referenze bancarie:

Idonee referenze bancarie di almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 (fatta eccezione per i soggetti che chiedono l'iscrizione alla Classe 1, per i quale è sufficiente la presentazione di una sola dichiarazione bancaria), in originale e debitamente sottoscritte, in cui sia attestata espressamente l'affidabilità e la solvibilità dei richiedenti l'iscrizione.

C) con riferimento ai **requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale** di cui all'art. 6, lett. C):

Per i servizi analoghi è necessaria una dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.p.r. 445/2000 (utilizzando il modello Allegato 1) riportante l'Elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, analoghi alla categoria per cui si chiede l'iscrizione, con l'indicazione – fatto salvo per i singoli professionisti e per gli studi professionali composti dai predetti professionisti – dell'oggetto, dei committenti, degli importi, della data, nonché una dichiarazione di regolare esecuzione da esibire, qualora oggetto di autodichiarazione, in sede di richiesta, controllo e/o verifica delle dichiarazioni e/o dei documenti (in originale o in copia); in alternativa, potrà essere prodotta copia conforme all'originale dei contratti e delle relative fatture.

Art. 8 - ESAME DELLA DOMANDA ED ESITO DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

a. L'ASP esamina le domande di iscrizione inviate dai fornitori di beni e dai prestatori di servizi nel rispetto dell'ordine di arrivo delle predette domande complete di tutta la documentazione prescritta; farà fede la data e il numero di protocollo di arrivo apposti dall'ASP.

- b. Nel caso in cui i fornitori di beni e i prestatori di servizi, durante il procedimento di iscrizione e prima della comunicazione dell'esito della domanda da parte dell'ASP, segnalino all'ASP medesima una o più variazioni nei loro requisiti, farà fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.
- c. Entro due mesi dalla data di arrivo della domanda completa di tutta la documentazione prescritta, l'ASP comunicherà al soggetto che ha inviato la domanda (per iscritto all'indirizzo che quest'ultimo avrà indicato all'interno della propria domanda) l'esito del procedimento di iscrizione.
- d. Qualora l'ASP ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro due mesi dalla data di arrivo della domanda e di disporre una proroga di tale termine, informerà per iscritto il soggetto che ha inviato la domanda medesima delle ragioni della proroga.
- e. L'ASP, al momento della comunicazione dell'esito positivo del procedimento di iscrizione all'Elenco, indicherà per iscritto al soggetto che ha inviato la domanda le categorie di specializzazione e le relative classi di importo nelle quali risulterà iscritto.
- f. Qualora la documentazione presentata dal soggetto che ha inviato la domanda non sia completa o esauriente, il procedimento di iscrizione viene automaticamente sospeso sino a che non vengano forniti dal predetto soggetto i chiarimenti e le integrazioni richieste dall'ASP.
- g. In caso di sospensione del termine, il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione riprende a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
- h. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti necessari per l'iscrizione in tutte le categorie e/o per l'importo di classifica richiesti, l'ASP potrà accogliere parzialmente la domanda di iscrizione, inserendo il soggetto che ha inviato la domanda solo in alcune delle categorie richieste e/o in una Classe diversa da quella indicata nella domanda.
- i. Qualora la documentazione presentata non rispetti le prescrizioni del Regolamento e/o la normativa applicabile, l'ASP respingerà per iscritto la domanda di iscrizione.

Art. 9 - CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI

1. L'ASP potrà effettuare, in qualsiasi momento (e in ogni caso annualmente), verifiche, controlli e riscontri circa la veridicità, attendibilità, attualità e congruità di documentazione e dichiarazioni (ivi comprese quelle in ordine all'assolvimento degli obblighi di sicurezza) presentate al momento della domanda di iscrizione e/o del rinnovo di quest'ultima dai fornitori di beni e dai prestatori di servizi, siano essi singoli, aggregati e/o consorziati.

2. Nel caso in cui venisse accertata la mancanza e/o il venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco e/o la non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o documentato e le verifiche effettuate, l'ASP potrà disporre la cancellazione dall'Elenco, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 48 del Codice e le altre sanzioni di legge.

Art. 10 - SOSPENSIONE RIDUZIONE ED ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE; ESCLUSIONE DALL'ELENCO

2. L'ASP, in base alle risultanze acquisite nel corso delle verifiche, dei controlli e dei riscontri effettuati ai sensi dell'articolo precedente con riguardo al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco, potrà sospendere l'efficacia dell'iscrizione medesima, ovvero ridurre e/o annullare quest'ultima, in caso di accertata carenza dei predetti requisiti.

3. In caso di mancata risposta, per tre volte consecutive, ad una lettera d'invito inviata dall'ASP senza aver fornito adeguata motivazione, il fornitore di beni e/o il prestatore di servizi invitato verrà escluso dall'Elenco.

4. Saranno altresì esclusi dall'Elenco i fornitori di beni e i prestatori di servizi che abbiano commesso una grave negligenza o abbiano agito in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'ASP o che, in generale, abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

Art. 11 - COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI

1. I fornitori di beni e i prestatori di servizi iscritti nell'Elenco devono comunicare all'ASP tutte le variazioni riguardanti i requisiti di cui all'art. 6 del Regolamento.

2. La comunicazione di cui al precedente paragrafo deve essere inviata per iscritto all'ASP entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della variazione.

3. Le variazioni riguardanti i requisiti di cui al precedente art. 6 potranno comportare una modifica dell'iscrizione; la modifica potrà essere effettuata d'ufficio dall'ASP, anche in mancanza di richiesta da parte del fornitore di beni e/o del prestatore di servizi interessato.

4. In caso di omessa e/o tardiva comunicazione delle variazioni da parte del fornitore di beni e/o del prestatore di servizi interessato dalle variazioni medesime, troveranno applicazione gli artt. 9 e 10 del Regolamento.

Art. 12 - MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

1. Al fine di mantenere l'iscrizione all'Elenco, i fornitori di beni e i prestatori di servizi già iscritti devono dichiarare, per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione o del suo rinnovo, di possedere i requisiti di cui all'art. 6 del Regolamento.

2. I fornitori di beni e i prestatori di servizi iscritti devono pertanto inviare all'ASP, per ogni anno successivo a quello in cui è stata disposta o rinnovata l'iscrizione all'Elenco, entro il 1° febbraio, una dichiarazione, ove necessario sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al d.p.r. 445/2000, attestante la permanenza di tutti requisiti di iscrizione di cui al precedente art. 6; farà fede la data e il numero di protocollo di arrivo apposti dall'ASP.
3. Il mancato invio della dichiarazione di cui al precedente paragrafo comporta l'automatica cancellazione dall'Elenco.

Art. 13 - RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

1. I fornitori di beni e i prestatori di servizi iscritti devono inviare, 60 giorni prima della data di scadenza del triennio di validità dell'iscrizione nell'Elenco ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento, apposita domanda finalizzata ad ottenere il rinnovo dell'iscrizione, corredata di tutta la documentazione, adeguatamente aggiornata, di cui all'art. 7 del Regolamento (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento medesimo).
2. L'ASP comunicherà l'esito del procedimento di rinnovo con le stesse modalità di cui all'art. 8 del Regolamento.
3. La durata dell'iscrizione rinnovata decorrerà dalla data del rinnovo.
4. Il mancato invio della domanda di rinnovo comporta l'automatica cancellazione dall'Elenco.

Art. 14 - ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE

1. I fornitori di beni e i prestatori di servizi iscritti possono inviare all'ASP una domanda di estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni, per categorie di specializzazione e/o classi d'importo, a condizione che fornisca la prova del possesso dei relativi requisiti, indicati all'art. 6 del Regolamento.
2. La domanda di estensione deve indicare le categorie di specializzazione e/o le classi d'importo in relazione alle quali si chiede l'aggiornamento.
3. La domanda di estensione deve essere munita della documentazione di cui all'art. 7 del Regolamento nelle parti applicabili alle categorie di specializzazione e/o classi d'importo in relazione alle quali si chiede l'aggiornamento.
4. In caso di estensione dell'iscrizione, resta in ogni caso ferma la data originaria di scadenza dell'iscrizione medesima.

Art. 15 - PUBBLICITA'

1. La procedura di iscrizione nell'Elenco è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'ASP (www.emanuelebrignole.it).

2. L'Elenco dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul predetto sito internet.

Art. 16 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti in occasione delle procedure previste nel Regolamento saranno oggetto di trattamento ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e verranno utilizzati e raccolti esclusivamente in funzione e per i fini di cui alle predette procedure.

* * *

Richiesta informazioni:

Ufficio Servizio Affari Generali (asp@pec.emanuelebrignole.it)

Tel. 010-2445204.207 - Fax 010-2722190

Responsabile della gestione dell'Elenco:

Dr. Franco Ragaglia - fragaglia@emanuelebrignole.it

Tel. 010-2445207 - Fax 010-2722190